

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA PRODUZIONE DI “DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA” DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DM N. 37/2008 PRESSO RESIDENZA “AGRIPOLIS” IN LEGNARO (PD). CIG. Z8D340BF16

Con la presente scrittura privata

Tra

FERRARESE Stefano, Codice fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto dell'ESU di Padova (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), in seguito denominato ESU, con sede in via S. Francesco n. 122 – 35121 – Padova, C.F. e P. IVA 00815750286, in qualità di Direttore dell'Ente;

e

DAINESE Diego, P.IVA 03978820284 e C.F. [REDACTED], via Mezzavia 115/5 - 35020 Due Carrare (PD), telefono 328 1263623, in seguito denominato Professionista.

Premesso

- Che con proprio decreto n. xxx del xx/11/2021 ha disposto di affidare al professionista l'incarico per la produzione della “Dichiarazione di Rispondenza” degli impianti elettrici, ai sensi DM n. 37/2008 presso residenza “Agripolis” in Legnaro (Pd);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

ESU affida al Professionista l'incarico professionale finalizzato alla produzione della “Dichiarazione di Rispondenza” degli impianti elettrici, ai sensi DM n. 37/2008, in particolare le attività richieste nello svolgimento dell'incarico comprendono:

FASE 1:

- Sopralluogo di accertamento dello stato di fatto con eventuali prove o verifiche ritenute necessarie;
- Stesura del progetto as-built degli impianti:
 1. Relazione tecnica
 2. Schemi unifilari quadri elettrici;
 3. Elaborati planimetrici impianti di illuminazione e forza motrice;
 4. Indicazione degli interventi necessari per l'adeguamento.

FASE 2: Prevista a seguito adeguamenti completati

- Sopralluogo di verifica degli interventi di adeguamento realizzati
- Produzione e rilascio dichiarazione di rispondenza dm 37/2008
- Eventuale assistenza istanze comunicazioni Inail/CIVA e Arpav ai sensi DPR 462/01.

Il Professionista non potrà avvalersi di subappalto, fatta eccezione dei casi previsti all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2 – Obblighi generali dell'Ente

ESU s'impegna a fornire al Professionista, per l'espletamento dell'incarico, quanto seguente:

- documenti/planimetrie
- assistenza al sopralluogo

Art. 3 - Tempistica, penali e ritardi

1. Il servizio si riterrà concluso con la consegna della “Dichiarazione di Rispondenza” e la conseguente trasmissione di tutta la documentazione richiesta e comunque dovrà concludersi secondo i seguenti termini:

- FASE 1 entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio del servizio del RUP

- FASE 2: entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP di avvenuta conclusione degli adeguamenti.

2. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, ovvero diversamente concordata con ESU, imputabili al Professionista, ESU procederà alla contestazione formale dei fatti rilevati per iscritto, invitando il Professionista a formulare le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni. Qualora le controdeduzioni addotte non siano adeguatamente motivate, ESU a suo motivato e insindacabile giudizio addebiterà al Professionista una penale di 100,00 (cento/00) euro per ogni giorno di ritardo, ferma restando comunque la richiesta di risarcimento per i danni subiti.

3. Il superamento del 10% dell'importo netto contrattuale per le penali irrogate, nel periodo di vigenza contrattuale, è causa di risoluzione del presente contratto.

Per il calcolo del superamento del 10% dell'importo netto contrattuale, si considerano tutte le sanzioni irrogate.

Art. 4 – Onorario

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente disciplinare è pari ad euro 3.700,00 (tremilasettecento/00 euro) (oltre a oneri 4% e I.V.A. 22%) così come definito dall'offerta assunta a prot. n. 9398/2021 da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (allegato A).

2. L'importo s'intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per le attività quali raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

3. I corrispettivi sono immutabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della Tariffa Professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, salvo diversa specifica disposizione normativa.

4. Qualora fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto approvato, queste saranno redatte dal Professionista, previa determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti.

5. Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e /o integrazioni al progetto, ma avrà diritto ad un compenso aggiuntivo, da convenire preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

6. All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione.

Art. 5 - Modalità di pagamento dell'onorario

1. L'emissione della fattura fiscale, relativa alla prestazione potrà avvenire ad avvenuto espletamento dell'incarico affidato, confermato mediante restituzione ad ESU di 2 copie della documentazione dell'art.1.

2. Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura redatta nei modi di legge. La fattura dovrà essere intestata a:

ESU di Padova, Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD, Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR, Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

L'ESU NON è soggetta all'applicazione dello split-payment per i professionisti che effettuano prestazioni nei confronti della PA i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.

3. La fattura dovrà essere prodotta in formato elettronico (Fattura PA), firmata tramite un certificato di firma qualificata e trasmessa esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).

4. Ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 "Tracciabilità dei pagamenti" e s.m.i. il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dei presenti lavori verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.

6. Per ogni mandato bancario al Professionista verranno addebitate le spese stabilite dagli accordi interbancari.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 e s.m.i, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ESU e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comunicato al Professionista da ESU.

3. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove il Professionista abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione a ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa ESU.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Oneri e costi

1. Tutti gli oneri e costi per effettuare i lavori di cui all'articolo 1 sono a carico del Professionista, comprese eventuali spese inerenti il contratto, quali imposta di bollo e di registro, se dovuti.

2. Si specifica che, trattandosi di scrittura privata, il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26 marzo 1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 Allegato A –Tariffa (Parte I) DPR 642/1972, al cui assolvimento ha provveduto ex art. 3 DPR 642/1972 con contrassegno telematico, come risulta agli atti d'ufficio.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto e non cedibilità del credito

1. A pena di nullità, è vietato al Professionista cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive dello stesso Professionista.

2. Il Professionista dovrà comunicare ad ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione etc).

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d'ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi

1. E' esclusa ogni responsabilità di ESU per eventuali danni arrecati dal Professionista a persone o cose nell'esecuzione del presente incarico.

2. ESU è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al Professionista ed ai soggetti di cui egli si avvale per l'esecuzione dell'incarico, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale danno è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito nel presente contratto.

Art. 10 - Risoluzione

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.lgs 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento del Professionista agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC qualora il Professionista esegua delle transazioni legate al presente incarico senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Oltre all'ipotesi di risoluzione prevista all'art. 6, comma 7, qualora ESU accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Professionista, formula la contestazione degli addebiti al Professionista assegnandogli un termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Professionista abbia risposto ESU dichiara risolto il contratto.

3. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.

4. Se il Professionista dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU, a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative

Il Professionista dovrà dotarsi di una copertura assicurativa secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Privacy

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

2. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.it.

3. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di affidare i lavori oggetto della presente convenzione.

4. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.

5. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

6. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.

7. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti oltre che al DPO anche al Garante per la protezione dei dati al seguente indirizzo:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

8. L'aggiudicatario, per presa visione, dichiara di essere a conoscenza dei contenuti dell'informativa in materia di privacy allegata al presente disciplinare.

Art. 13 - Norme anticorruzione

1. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DCS n. 17 del 7 giugno 2018, di cui dichiara di avere preso visione in tutte le sue parti, nessuna esclusa. A tale fine si dà atto che il codice risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'ESU di Padova all'indirizzo: <https://www.esupd.gov.it> in apposita sezione denominata *Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali*. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto.

2. Il Professionista dichiara di avere preso visione del Patto d'integrità e di obbligarsi al rispetto degli impegni assunti con la sua sottoscrizione (Allegato C).

3. Il Professionista inoltre dichiara di avere preso visione del PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) vigente adottato da ESU, in tutte le sue parti nessuna clausola esclusa.

4. Il Professionista, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ESU nei confronti del medesimo Professionista, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001.

Art. 14 - Norme di rinvio e foro competente

Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente contratto, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Padova.

La presente scrittura privata è sottoscritta con firma digitale, ex art. 32 co. 14 D.lgs. 50/20016.

Il Professionista
Ing. Diego Dainese

Per l'ESU di Padova
Il Direttore Stefano Ferrarese

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 del D.L.gs n.82/2005 e s.m.i)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs n. 82/2005 e smi)